



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Delibera C.C. n. 2 del 29.01.2009 **

Delibera C.C. n. 11 del 20.04.2016 **

Delibera C.C. n. 50 del 25.11.2016 **

Delibera C.C. n. 13 del 29.04.2019 **

Delibera C.C. n. 4 del 05.03.2020

** Modifica

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>
<i>Art. 9</i>	Diritto di interpello - <i>Abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 25.11.2016</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Sospensione e dilazione di pagamento</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Compensazioni</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Disposizioni finali</i>

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Castellanza con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2 - FINALITÀ

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e, più in generale, con gli utenti dei servizi comunali.

Art. 3 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali, quali le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale; le entrate derivanti da canoni d'uso; le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni; le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo; le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità; le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro; le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme che disciplinano le singole entrate.

Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate comunali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione, può essere esercitata in una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- c) affidamento a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1 - commi 802 e 803 della Legge 27.12.2019, n. 160.

Art. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

In particolare il Funzionario Responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione dell'entrata, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai cittadini / contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, ne cura i rapporti e ne controlla la gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione dell'entrata.

Art. 7 - DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 8 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi, dai regolamenti ovvero provvedimenti, che disciplinano le singole entrate.

Il responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 9 - DIRITTO DI INTERPELLO - *Articolo abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 25.11.2016*

Art. 10 - INTERESSI

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 11 - RISCOSSIONE

Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi, per i provvedimenti di accertamento emessi ante 31 Dicembre 2019, può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, si applicano le disposizioni di cui ai commi 794 a 803 della Legge 160/2019.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo accertato maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 30,00.

Il responsabile della singola entrata, acquisita la necessaria documentazione, dichiara l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata;
- b) Irreperibilità da c.p.c.;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Liquidazione società di capitali;
- g) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
- j) Altro;

L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto precedente.

Art. 12 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata può concedere, a specifica domanda, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza; in caso di concessione di rateizzazioni per periodi superiori a ventiquattro mesi, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi.

Tale facoltà è concessa prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva o prima della notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 e successivi della Legge 27.12.2019, n. 160.

In presenza di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, soprarichiamato, il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione delle somme dovute alle condizioni e nei limiti seguenti:

- che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dichiarata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a € 50.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi

Gli importi di cui ai precedenti commi potranno essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00). Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate.

L'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso.

In caso di affidamento esterno della riscossione, la competenza alla concessione della dilazione di pagamento spetta al soggetto affidatario del servizio.

La dilazione di pagamento può essere concessa, avuto riguardo al rispetto di regole di decadenza e prescrizione dell'entrata.

In caso di dilazione su avviso di accertamento tributario emesso ante 31.12.2019, il periodo di dilazione non può comunque superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta ai costi di riscossione. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Nel caso di richiesta di dilazione di avviso di accertamento tributario in presenza di un piano di risanamento di cui all'art. 67 - comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare e s.m.i, il funzionario responsabile concede, su richiesta, la dilazione, anche per durata superiore a 24 mesi e/o importo superiore ad Euro 20.000,00 senza deposito di fideiussione o garanzia mediante ipoteca volontaria, previa emissione di apposita ingiunzione di pagamento, non soggetta ai costi di riscossione.

Art. 13 - RIMBORSI

Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal funzionario responsabile su richiesta del cittadino o d'ufficio. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla eventuale documentazione comprovante il diritto al rimborso.

In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.

Art. 14 - COMPENSAZIONI

E' ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali tributarie, salvo che, per quelle riscosse mediante ruolo.

Non è ammessa la compensazione con importi a credito ed importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il contribuente dovrà presentare al responsabile dell'entrata per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente le proprie generalità, la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento dell'entrata.

Il funzionario responsabile dell'entrata, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il contribuente abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Art. 15 - IMPORTI MINIMI

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, non si procede al recupero dell'entrata a mezzo di provvedimento di accertamento per somme il cui ammontare non superi € 10,00, salvo diversamente stabilito nei singoli Regolamenti

Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'entrata.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020